

**Risposta
al documento di consultazione della
Consob recante modifiche al
Regolamento Intermediari in materia di
requisiti di conoscenza e competenza
del personale degli intermediari**

Settembre 2020

Premessa

Il presente documento intende fornire il contributo di ABI al procedimento di consultazione avviato dalla Consob in merito alle modifiche al Regolamento Intermediari in materia di requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari.

Al riguardo, sulla base degli approfondimenti condotti con i competenti gruppi di lavoro interbancari, si esprime apprezzamento per le proposte oggetto della consultazione.

In particolare, tra le varie opzioni proposte si esprime la preferenza per l'adozione dell'opzione regolamentare 1, finalizzata a promuovere una generale semplificazione della pertinente disciplina contenuta nel Regolamento Intermediari, secondo un approccio *principle-based*. Solo tale impostazione regolamentare consente, infatti, di raggiungere i seguenti importanti risultati:

- il superamento dell'approccio prescrittivo della vigente disciplina nazionale di recepimento della MiFID II e degli Orientamenti ESMA in materia, che non si attaglia in modo efficace alle diverse realtà organizzative, né tanto meno a cogliere appieno le opportunità offerte dalle forme più evolute di formazione;
- una maggiore flessibilità nello sviluppo in modo più efficace ed efficiente dei presidi organizzativi di ciascun intermediario, in base al principio di proporzionalità, anche al fine di meglio rispondere agli interessi della clientela. Si ritiene che gli intermediari dispongano di solidi presidi interni tali da poter responsabilmente articolare in autonomia i futuri sviluppi resi necessari dalla ricerca di soluzioni personalizzate maggiormente rispondenti alle diverse esigenze operative via via riscontrate in funzione della complessità delle attività svolte, delle dimensioni possedute, della tipologia di clientela servita, della portata e del livello dei servizi prestati, nonché del grado di capillarità della rete distributiva;
- l'allineamento della normativa nazionale con quella degli altri paesi, con ciò consentendo l'applicazione di regole omogenee nell'ambito di gruppi internazionali operanti in diversi Stati e parità competitiva nel contesto europeo, in coerenza anche con gli obiettivi del progetto di Unione del Mercato dei Capitali.

Al fine di conferire piena efficacia a tale rivisitazione normativa, si ritiene opportuno formulare talune osservazioni di seguito descritte.

Tempistica

In considerazione di quanto sopra riportato, si sottolinea l'importanza di implementare l'anzidetta Opzione 1, nei termini proposti dalla Consob, in tempi compatibili con la programmazione delle attività interessate dalla normativa per il 2021.

Salvaguardia dei risultati raggiunti e capacità di adattamento ai cambiamenti

Come confermato dal parere espresso dal COMI, l'attuale disciplina ha raggiunto lo scopo di garantire che tutti gli intermediari italiani dispongano di personale dotato di un livello di conoscenze e competenze adeguato grazie all'applicazione di criteri uniformi. Gli intermediari italiani, al fine di adeguarsi alla normativa europea e italiana, hanno adottato un sistema di politiche e procedure volto a mappare le caratteristiche di tutto il personale e assicurare che tutto il personale coinvolto nella relazione con gli investitori possieda qualifiche ed esperienza adeguate all'attività e al ruolo e sia costantemente aggiornato in relazione alle diverse evoluzioni inerenti all'attività degli intermediari.

È importante che le future evoluzioni normative in questo campo salvaguardino tale importante risultato e gli ingenti investimenti al riguardo effettuati dagli intermediari, favorendo al contempo adeguata capacità di adattamento ai continui cambiamenti che l'evoluzione tecnologica e la competizione fra intermediari determinerà sul mercato.

In tale ottica, sarebbe utile avere indicazioni su quelle che possono essere le tipologie di iniziative, anche in collaborazione tra associazioni di categoria, che possano agevolare in sede di vigilanza la prova della conformità delle soluzioni adottate.

In tale contesto sarebbe importante valorizzare in modo adeguato il principio di proporzionalità e, dunque, declinare il ventaglio delle possibili modalità organizzative adottabili dagli intermediari in considerazione delle proprie specificità operative e delle innovazioni tecnologiche via via disponibili.

È quindi necessario che la Commissione fornisca indicazioni sulle iniziative attese e sull'iter formale che le associazioni di categoria dovrebbero seguire per adottare dette iniziative.

Nelle more di indicazioni auspicabili in questo senso, tenuto conto del nuovo testo dell'art. 78 posto in consultazione e del richiamo al punto 20 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886¹, si ritiene opportuno che la Commissione

¹ In particolare, il testo dell'art.78 al comma 5 prevede:

chiarisca l'interpretazione che origina dalla lettura combinata di tale norma e delle richiamate previsioni AESFEM/2015/1886 al fine di valorizzare le soluzioni operative sinora poste in essere dagli intermediari.

In particolare, si richiede di confermare:

- cosa si intende per *"appropriate certification"*. Al riguardo, anche in linea con gli *Examples relating to part V.IV nelle Guidelines AESFEM/2015/1886*, si ritiene che le attività di training (eventualmente corredate da test di verifica) svolte dagli intermediari - secondo un principio di proporzionalità - possano essere considerate idonee ad assicurare la compliance a tale previsione;
- che per il personale in ingresso presso un intermediario e che ha già ottenuto *"appropriate qualification"* presso il precedente intermediario, il punto 20 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886 si considera già verificato per l'anno di ingresso presso l'intermediario ricevente, a fronte di una dichiarazione che l'intermediario ricevente potrà richiedere - e l'intermediario di partenza dovrà dare - al personale oggetto di trasferimento;
- che per le realtà di succursali di banche comunitarie, le cui case madri sono destinatarie ugualmente delle previsioni degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, la compliance alle norme richiamate dalla Consob sia assicurata qualora la casa madre adotti, anche per il personale

"[...] b) assicurare che i membri del personale privi dei requisiti di conoscenza e competenza di cui al presente articolo possano operare unicamente sotto supervisione, in conformità con quanto previsto dal punto 20 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, per un periodo complessivo di durata massima pari a quattro anni;

c) adottare procedure e misure idonee a garantire l'applicazione dei punti da 14 a 20 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, differenziando le stesse in ragione della specifica attività svolta dal personale, in linea con il punto 13 dei citati Orientamenti; [...]"

Il punto 20 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886 indica, tra l'altro che:

"[...] 20. Firms should:

a) ensure that staff providing relevant services to clients are assessed through the successful completion of an appropriate qualification and having gained appropriate experience in the provision of relevant services to clients;

b) carry out an internal or external review, on at least an annual basis, of staff members' development and experience needs, assess regulatory developments and take action necessary to comply with these requirements. This review should also ensure that staff possess an appropriate qualification and maintain and update their knowledge and competence by undertaking continuous professional development or training for the appropriate qualification as well as specific training required in advance of any new investment products being offered by the firm; [...]"

operante presso le succursali site in Italia, soluzioni in linea al testo AESFEM/2015/1886;

- che i soggetti esteri operanti in Italia in regime di libera prestazione dei servizi – e pertanto anche con “personale viaggiante” in Italia – non siano sottoposti alle previsioni di conoscenza e competenza che saranno stabilite dalla Consob.